



**CITTÀ DI AULLA**  
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA RIPARTIZIONE  
DEGLI INCENTIVI  
ALLA  
PROGETTAZIONE INTERNA**

*Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m. - art. 92 –  
commi 5 e 6 -*

*Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 150 del 20.11.2010  
Integrato e modificato con Delibera di Giunta comunale n. 18 del 07.03.2012  
Modificato con Delibera di Giunta comunale n. 73 del 09.05.2013*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE  
DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA**  
*di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del Codice dei contratti approvato  
con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1.1 – Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 – Determinazione dell'incentivo
- Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

**CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

- Art. 2.1 – Prestazioni parziali
- Art. 2.2 – Ripartizione orizzontale
- Art. 2.3 – Incarichi collegiali con tecnici esterni

**CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'**

- Art. 3.1 – Termini per le prestazioni
- Art. 3.2 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni
- Art. 3.3 – Liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici
- Art. 3.4 – Liquidazione dell'incentivo relativo agli atti di pianificazione

**CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE**

- Art. 4.1 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future
- Art. 4.2 – Entrata in vigore del regolamento

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1.1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92, commi 5 e 6, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito del presente regolamento semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo alla progettazione interna all'ente previsto dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

### **Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all'articolo 3, commi 7, 8 e 11, dello stesso Codice; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.
3. Sono fatte salve le disposizioni circa il contenuto progettuale dei lavori di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, ovvero dei progetti di lavori destinati ad essere appaltati o concessi con uno o più livelli di progettazione posti a carico dei concorrenti o degli aggiudicatari, o che comunque non necessitano, per disposizione normativa, di uno o più livelli di progettazione.
4. Per atti di pianificazione generale si intendono: lo strumento urbanistico generale comunque denominato (piano di governo del territorio, piano regolatore generale, piano urbanistico comunale ecc.), a livello comunale o intercomunale e le sue revisioni generali, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti nonché il regolamento edilizio.
5. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani attuativi o di secondo livello comunque denominati (piani di lottizzazione d'ufficio, piani di recupero di iniziativa pubblica, programmi integrati di intervento, piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, piani di ricostruzione o di trasformazione urbana, piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971), in attuazione di strumenti urbanistici generali anche in variante questi ultimi.
6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione, nonché le prestazioni del personale come membri di commissione aggiudicatrici.

### **Art. 1.3 – Determinazione dell'incentivo**

1. Per i progetti di lavori pubblici l'incentivo è stabilito nella misura percentuale massima stabilita dalla legge, tempo per tempo vigente, sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, anche in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo della

tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.

3. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 6.

4. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all'interno dell'ente sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

5. Tutti gli oneri riflessi e accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'amministrazione, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui ai commi 1 e 2.

### **Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta comunale, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.

2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno; in tal caso il Responsabile del servizio tecnico si limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 4, del Codice.

4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.

5. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile del servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti. Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento con la medesima procedura.

6. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

7. L'atto di Giunta Comunale di conferimento dell'incarico degli atti di pianificazione urbanistici deve obbligatoriamente contenere l'impegno di spesa relativo all'incarico stesso.

## CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

### Art. 2.1 – Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 92, comma 5, del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a tecnici esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata, mediante l'applicazione delle percentuali seguenti:

PER LAVORI SOGGETTI AL DECRETO LEGISLATIVO 494/96 (e succ. modifiche ed integrazioni)

- Per coordinamento, vigilanza e responsabilità procedimento	20%
- Per gruppo di progettazione	47%
Progettazione preliminare	7%
Progettazione definitiva	15%
Progettazione esecutiva	15%
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	10%
- Per direzione lavori e contabilità	30%
Direzione lavori e contabilità	20%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	10%
- Per collaudo	3%

PER LAVORI NON SOGGETTI AL DECRETO LEGISLATIVO 494/96 (e succ. modifiche ed integrazioni)

- Per coordinamento, vigilanza e responsabilità procedimento	20%
- Per gruppo di progettazione	47%
Per progettazione preliminare	7%
Per progettazione definitiva	20%
Per progettazione esecutiva	20%
- Per direzione lavori e contabilità	30%
- Per collaudo	3%

2. Quando l'ufficio tecnico svolge tutte le prestazioni, ancorché in seguito all'ampliamento o all'estensione dell'incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso la quota di incentivo è stabilita nella misura unica del 2 per cento dell'importo dei lavori.

### Art. 2.2 – Ripartizione orizzontale

1. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:

- a) il 20 per cento al responsabile unico del procedimento, in coerenza con la tabella B6 allegata al decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001, il Rup. decide di incrementare la somma spettante ai collaboratori riducendo parte della quota a lei spettante, (vedi allegato);
- b) il 50 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione svolta;
- c) il 20 per cento al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
- d) il 10 per cento ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che

abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

1bis. Qualora l'incarico (di progettazione, direzione lavori e contabilità e collaudo) sia affidato integralmente a tecnici esterni, al responsabile unico del procedimento spetta il 20% dell'incentivo, così come stabilito dall'art. 2.1; il R.U.P. decide di ripartire, parte della quota a lui spettante, in favore del personale interno che ha collaborato allo svolgimento delle attività di competenza del R.U.P..

1ter. Qualora l'incarico sia parzialmente affidato a tecnici esterni, la quota dell'incentivo relativa alle prestazioni effettivamente svolte, quantificata nel rispetto delle percentuali previste al comma 1 dell'art. 2.1, è ripartita nel seguente modo:

- **Per coordinamento, vigilanza e responsabilità procedimento:**  
al responsabile del procedimento il R.U.P. decide di ripartire, parte della quota a lui spettante, in favore del personale interno che ha collaborato allo svolgimento delle attività di competenza del R.U.P.;
- **Per gruppo di progettazione, per direzione lavori e contabilità, per collaudo:**
  - a) il 60% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto ( per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione svolta;
  - b) il 25% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
  - c) il 15% ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

1 Quater. Le quote parte di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie.

2. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

- a) il 20% al responsabile del procedimento;
- b) il 50% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
- c) il 20% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
- d) il 10% ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

3. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

4. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 1, lettere c) e d) e al comma 3, lettere c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lettere b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle rispettive lettere a).

5. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

### **Art. 2.3 – Incarichi collegiali con tecnici esterni**

1. Sono ammessi incarichi collegiali affidati congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a tecnici esterni; sono equiparati ai tecnici esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali e possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con tecnici esterni, l'incentivo, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in proporzione alle prestazioni svolte dal personale interno e il risultato finale è maggiorato del 20 per cento;
3. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1 luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale, l'onorario dei tecnici esterni, da determinare con apposito contratto disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto della misura percentuale già attribuita agli uffici dell'amministrazione ai sensi del comma 2.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni.

## **CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'**

### **Art. 3.1 – Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico, qualora non già indicato nel documento preliminare alla progettazione, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori.
2. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
3. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

### **Art. 3.2 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni**

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
  - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;

c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alla quota di incentivo relativa al progetto o all'atto di pianificazione.

### **Art. 3.3 – Liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici**

1. La liquidazione delle somme dovute in base al Regolamento avviene con Determinazione Dirigenziale secondo le percentuali stabilite, ed in conformità agli atti di nomina del gruppo di progettazione;

2. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione sono liquidate, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

a) Per la progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) a seguito di approvazione, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, con relativo finanziamento dell'opera;

b) Per la direzione dei lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verranno liquidate ad ogni stato d'avanzamento lavori, proporzionalmente ai lavori eseguiti;

### **Art 3.4 – Liquidazione dell'incentivo relativo agli atti di pianificazione**

Le modalità di liquidazione sono determinate in riferimento alle diverse tipologie degli atti di pianificazione e alle diverse fasi previste, con riguardo ai valori di seguito indicati:

a) Strumento che prevede la fase di adozione, successiva controdeduzioni e approvazione:

- Adozione strumento urbanistico: 70%;
- Controdeduzioni e approvazione: 30%;

b) Strumento che prevede la sola fase di approvazione:

- Approvazione strumento urbanistico: 100%



## **CAPO IV – NORME FINALI**

### **Art. 4.1 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future**

1. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni prestate prima della sua entrata in vigore, a condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora liquidate.
2. Qualora l'incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non sia stato liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote di cui all'articolo 1.3, commi 1 e 2, fossero aumentate e/o diminuite con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

### **Art. 4.2 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.